

Allegato "E" del Repertorio N. 32549 Raccolta N. 15503

STATUTO della

"C.R. DAB - CONSORZIO RADIO DIGITALE - Società Consortile a responsabilità limitata"

Art. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE

E' costituita, a norma dell'art. 2615 ter c.c., una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di "C.R. DAB - CONSORZIO RADIO DIGITALE - Società consortile a responsabilità limitata" (in forma abbreviata "C.R. DAB S.c.a.r.l."), per il fine di coordinare ed agevolare, anche attraverso assistenza tecnica ed amministrativa, mediante un'organizzazione comune, lo svolgimento delle attività dei soci.

Art. 2 - SCOPO - OGGETTO

La Società ha finalità consortili e non lucrative ed ha per oggetto la funzione di operatore di rete per la realizzazione e la gestione del servizio multimedia in tecnica numerica DAB (standard Eureka 147), in ambito locale, ai sensi e per gli effetti della legge 249/97 e successive disposizioni di legge e regolamentari tra le quali: L.66/01; D.Lgs. 259/03; L. 112/04; T.U. della Radiotelevisione di cui al D.Lgs 177/05; D.lgs. 207/21 e D.lgs. 208/2021; Delibere AGCOM 435/01/CONS; 149/05/CONS; 664/09/CONS, nonché disposizioni successive, complementari ed integrative.

Nell'ambito dell'attività caratterizzata dall'oggetto prevalente di cui sopra, potrà inoltre:

- stipulare contratti con i singoli soci o con terzi per la realizzazione e la gestione della struttura di rete degli impianti allo scopo di veicolare i programmi in tecnica numerica dei Soci e dei soggetti legittimamente operanti;
- richiedere licenze, autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi in genere alle competenti Autorità di governo ed amministrative nazionali, territoriali e locali e non, quando queste siano necessarie, per la diffusione dei programmi in tecnica numerica DAB, DMB, VR e in qualsiasi altra tecnica messa a disposizione dallo sviluppo della tecnologia, anche in connessione con altri media;
- partecipare a riunioni, commissioni, gruppi di lavoro e simili iniziative a tutti gli Organismi istituzionali di governo ed amministrativi;
- aderire, iscriversi, associarsi e stipulare convenzioni con sindacati, associazioni di categoria ed altre associazioni, enti, società ed altri consorzi e/o società consortili che abbiano attinenza con gli scopi e/o gli obiettivi della Società.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e per ogni iniziativa connessa all'attività sociale, la Società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari attingendo anche alle agevolazioni, contributi ed erogazioni previste dalle leggi ordinarie o

speciali che saranno ritenute dall'Organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e per promuovere e favorire tutti quei servizi ritenuti utili e necessari per il raggiungimento degli obiettivi consortili e degli interessi economici e sociali delle imprese socie.

Potrà, inoltre, compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

Art. 3 - SEDE

La Società ha sede in Roma.

La Società ha facoltà di istituire e/o sopprimere, nel territorio della Repubblica Italiana, o in stati della Comunità Europea e nei modi rispettivamente previsti dalla legge, uffici di rappresentanza e/o sedi secondarie.

Art. 4 - DOMICILIO dei SOCI E LIBRO DELLE COMUNICAZIONI

Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese ove è iscritta la Società stessa. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica od altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

A tal fine la Società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre il domicilio già comunicato dai soci al Registro delle Imprese suddetto, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 5 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e, comunque sino all'integrale raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2).

La durata potrà essere prorogata prima della scadenza di detto termine dall'Assemblea dei Consorziati. In ogni caso la Società durerà sino a quando saranno risolti eventuali rapporti in contenzioso, nonché a seguito del regolare

adempimento degli obblighi assunti da parte di ogni socio.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE e QUOTE

1) Il capitale sociale è deliberato per Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) e sottoscritto e versato per Euro 122.000,00 (centoventiduemila/00);

2) le partecipazioni dei soci al capitale devono essere paritarie. Ciascun socio potrà sottoscrivere una quota di capitale sociale per ciascuna emittente di sua proprietà;

3) i soci sono obbligati al compimento delle prestazioni accessorie nel garantire, ove l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, anche per il tramite dei terzi costituitisi fideiussori pro-quota nel loro interesse, l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla "Società" nei confronti delle banche finanziatrici, di Compagnie assicuratrici e/o di terzi, per l'attuazione degli scopi rientranti nell'oggetto sociale;

4) l'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma determina l'esclusione del Socio.

I versamenti delle quote sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo dei versamenti dei contributi obbligatori decorre l'interesse in ragione annua di 1 (un) punto in più rispetto al tasso B.C.E. in vigore al momento.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale, nei limiti e nei modi fissati con delibera assembleare.

Il capitale sociale potrà essere ridotto a seguito di recesso del socio, previsto dall'art. 13 dello statuto, ai sensi dell'art. 2473 c.c., non potendo, comunque scendere al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2463, comma 2, n. 4 c.c..

In caso di esclusione del socio prevista dall'art. 14 dello statuto, ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. si applicheranno le citate disposizioni in materia di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, che pertanto rimarrà invariato, con conseguente accrescimento proporzionale della quota di partecipazione del socio escluso in capo agli altri soci.

Art. 7 - CONTRIBUTI DEI SOCI

Ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma c.c., i soci, iscritti nel libro dei soci, saranno chiamati a concorrere alla copertura delle spese di funzionamento della "Società" secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti dall'Organo amministrativo.

I soci in ritardo sui versamenti, oltre sessanta (60) giorni dalla richiesta, incorreranno in una penale pari a 3 (tre) punti in più del Prime Rate ABI in vigore al momento. Se il ritardo si protrae oltre centoventi (120) giorni dalla richiesta, il consorziato moroso potrà essere estromesso dalla Società con la perdita della quota di capitale sociale

versata, con obbligo, in ogni caso, di adempiere pro-quota agli obblighi assunti dalla Società.

Art. 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Società è costituito:

- dal capitale sociale conferito dai soci;
- da eventuali avanzi di gestione;
- da eventuali riserve senza specifica destinazione.

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo amministrativo.

Art. 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE E COSTITUZIONE DEI DIRITTI REALI SULLE MEDESIME

Le quote sociali non possono essere trasferite e sono indivisibili. Potranno, tuttavia, essere trasferite nel caso in cui il Socio abbia ad alienare la propria Azienda o un ramo di Azienda. I nuovi soci, a seguito del trasferimento delle quote, potranno essere ammessi solo in base alla procedura prevista nel successivo articolo 12 del presente Statuto.

E' fatto divieto ai soci di costituire diritti reali sulle quote.

Art. 10 - SOCI

I soci devono essere soggetti concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale, in tecnica analogica, di cui all'art. 3, comma 12, della delibera AGCOM 664/09/CONS, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale.

I soci partecipano alle Assemblee con diritto di voto.

Art. 11 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI SOCI

I soci, oltre agli obblighi derivanti dal presente Statuto, si obbligano esplicitamente:

- 1) a versare puntualmente i contributi di cui all'articolo 7;
- 2) a comunicare immediatamente all'Organo amministrativo della Società ogni modifica di impresa, compreso il cambio di sede sociale;
- 3) a rifondere alla Società, oltre ai contributi di cui al precedente articolo 7, eventuali ulteriori costi sostenuti, in particolare le spese di gestione dei singoli impianti anticipate dalla Società in nome e per conto dei soci.

Ai soci è vietato: intraprendere iniziative individuali o attraverso aziende collegate o controllate, che possano nuocere al raggiungimento delle finalità sociali; aderire a Consorzi, Società o Cooperative che abbiano, tra le altre, le medesime finalità della Società.

Art. 12 - NUOVI SOCI

Le domande di ammissione di nuovi soci dovranno essere dirette al Presidente del Consiglio di Amministrazione,

corredate dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore, dichiarato conforme all'originale dal legale rappresentante e da un sindaco effettivo, ove esista;
- estratto autentico della determinazione o della deliberazione di adesione dell'organo amministrativo, con specifico richiamo all'accettazione degli obblighi che il presente statuto comporta;
- certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che la società richiedente è nel pieno godimento dei suoi diritti.

Inoltre, sarà necessaria la presentazione di dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante, con specifiche indicazioni, le province coperte dalla propria emittente. Il tutto, come da decreto autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico e successive eventuali variazioni, così come confermate dallo stesso Ministero.

Il Presidente, ricevute le domande di ammissione al Consorzio, dovrà provvedere all'inoltro della documentazione al Consiglio di Amministrazione, che, accertata la regolarità della documentazione ed in specie la conformità della domanda allo scopo sociale e alle prescrizioni del presente Statuto, delibererà l'ammissione alla Società. L'ammissione del nuovo socio e l'acquisto della qualità di socio si perfezioneranno solo dopo e a condizione dell'esatto versamento alla Società consortile del valore nominale della quota paritaria sottoscritta e del relativo sovrapprezzo che sarà commisurato, in misura proporzionale, ai costi di gestione ordinaria e straordinaria sostenuti dalla Società ed ai contributi obbligatori effettuati a vario titolo a suo favore da parte dei vecchi soci, a partire dalla data di costituzione della Società fino alla data della domanda di ammissione del nuovo socio, secondo quanto sarà determinato di volta in volta da parte del C.d.A. su mandato della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione, la domanda di ammissione s'intende rinunciata qualora detti versamenti non siano effettuati nei tempi e nelle forme richieste dal presente statuto.

Art. 13 - RECESSO DEL SOCIO

Il recesso volontario è possibile, ai sensi di legge, a semplice domanda motivata inviata al Presidente dell'Organo amministrativo che, tenendo conto degli obblighi contrattuali già assunti, trasmetterà la domanda, con il suo parere motivato, per la definitiva deliberazione all'Assemblea. La dichiarazione di recesso diventerà operativa, in ogni caso, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata all'Organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima di tale scadenza o se comunicata successivamente, con la chiusura dell'esercizio

successivo.

In ogni caso, il recesso non libera il socio recedente dalle obbligazioni che questi ha assunto nei confronti del Consorzio.

Art. 14 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà escludere il socio anche per uno solo dei seguenti casi:

- si sia reso inadempiente nei confronti della Società in relazione alle obbligazioni a lui derivanti dallo Statuto, dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e dalle deliberazioni del C.d.A.;
- abbia convenuto la Società in giudizio e l'azione intrapresa dal socio contro la Società venga dichiarata infondata da parte dell'Autorità Giudiziaria o altra Autorità competente;
- compia atti che si pongano in contrasto con le finalità sociali;
- abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione o per la sua permanenza nella Società a seguito di provvedimenti assunti dalle Autorità Giudiziarie e Amministrative; si sia reso insolvente verso aziende delegate alla gestione;
- si sia reso inosservante delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli Organi della Società;
- si trovi in stato fallimentare o faccia ricorso ad altra procedura concorsuale;
- nell'ipotesi di violazione delle norme di cui all'articolo 11.

Il socio escluso perderà ogni diritto acquisito in seno alla Società, nonché i conferimenti ed i contributi a qualsiasi titolo versati, che pertanto rimarranno definitivamente acquisiti in capo alla Società.

In caso di esclusione del socio prevista dal presente articolo, ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. si applicheranno le disposizioni in materia di recesso previste dall'art. 2473 c.c., esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, che pertanto rimarrà invariato, con conseguente accrescimento proporzionale della quota di partecipazione del socio escluso in capo agli altri soci.

Art. 15 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nel caso di recesso, al socio sarà rimborsato il solo valore nominale della quota di capitale sottoscritta.

Il pagamento al socio uscente, dovrà essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 16 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.

Art. 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dal presente Statuto con riferimento alla competenza dell'Organo amministrativo;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'eventuale attribuzione all'Organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia. In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall'Assemblea e quelle assunte dall'Organo amministrativo prevalgono le prime.

Ogni quota dà diritto ad un voto; ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea, purché la delega, redatta senza particolari formalità, sia conferita a persona che non sia amministratore, né dipendente della Società, ed ai sensi e con le limitazioni di cui all'art. 2372 c.c..

Tutti i soci hanno diritto al voto a condizione che siano in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi dovuti alla Società.

Art. 18 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera dello stesso Consiglio, ogni qualvolta lo reputi necessario e quando ne sia fatta richiesta, con domanda motivata, da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale. In tale ipotesi, l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta (30) giorni dalla domanda.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere inviato a ciascun socio almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax, la posta elettronica e la lettera raccomandata con avviso di ricevimento) al recapito precedentemente comunicato dal socio e risultante dal Registro delle Imprese ove è iscritta la Società.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero

capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti sui quali si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai membri dell'Organo amministrativo non presenti.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per audio/video conferenza a condizione che:

- 1) sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- 2) sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano in Assemblea, oggetto di verbalizzazione;
- 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 4) vengano espressamente indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti possano recarsi.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da Notaio.

Art. 19 - ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEL QUORUM

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per la nomina alle cariche sociali per la quale occorrerà, in prima convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale, mentre in

seconda convocazione, la maggioranza dei votanti.

Art. 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEL QUORUM

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) al cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) alla trasformazione;
- c) allo scioglimento anticipato;
- d) alla proroga della durata;
- e) alla revoca dello stato di liquidazione;
- f) al trasferimento della sede sociale all'estero.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.

Art. 21 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da Notaio.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per quanto riguarda la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 22 - COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione della Società, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Sono in particolare attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) la nomina del Presidente e la delibera sull'ammontare del compenso annuo spettante al Presidente;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale;
- g) la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- h) la compilazione del bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea;
- i) l'approvazione della relazione programmatica e del bilancio di previsione, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni esercizio;
- j) la predisposizione dei regolamenti necessari per l'attuazione dello Statuto;
- k) la richiesta di fidejussioni o di altre idonee garanzie ai soci al fine di poter far fronte con reali certezze agli investimenti sugli apparati, in bassa ed alta frequenza, necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
- l) la vigilanza sull'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Società da parte dei singoli soci;
- m) la richiesta di agevolazioni tributarie e creditizie e contribuzioni in base e con riferimento a tutte quelle vigenti normative, italiane ed europee, a favore dei Consorzi e delle Società Consortili, assumendo ogni deliberazione richiesta per tali fini.

Art. 23 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di quattro ad un massimo di dodici membri, oltre il Presidente, nominati dall'Assemblea che ne fissa il numero.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con propria deliberazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo).

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Art. 24 - DELIBERE DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di

convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o anche da un solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- 1) con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti;
- 2) con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste in materia di Assemblea.

Il Consiglio è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 25 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le Assemblee ed i Consigli di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle delibere adottate. In particolare egli, in forza di delibere del Consiglio di Amministrazione, potrà:

- 1) richiedere l'escussione delle fidejussioni nei casi previsti dal presente Statuto;
- 2) aprire e gestire conti correnti a nome della Società, con prelevamenti a sua firma entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) chiedere concessioni, autorizzazioni, licenze ed ogni altro titolo abilitativo per il raggiungimento degli scopi sociali;
- 4) servirsi, per gli adempimenti di ordine legale, amministrativo e contabile, di professionisti qualificati, come pure, qualora ciò si rilevi necessario per la complessità tecnica di alcuni adempimenti, di collaborazioni esterne.

Al Presidente compete un compenso annuale il cui ammontare sarà determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento o "vacatio", il

Presidente è sostituito dal consigliere più anziano nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e da una persona designata unanimemente dai soci nelle Assemblee. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio dei liquidatori con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Presidente, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere scelto anche tra soggetti esterni alla "Società", purché dotati di accertate qualità professionali e di comprovata e specifica competenza nel settore della comunicazione multimediale.

Art. 26 - BILANCI - UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio d'esercizio ed alle conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni se trattasi di bilancio consolidato.

In caso di ritardo nella presentazione del bilancio per ragioni di forza maggiore, queste dovranno essere specificate nella relazione sulle gestioni o nella nota integrativa di accompagnamento al bilancio.

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio di esercizio dovranno essere accantonati nell'apposito conto patrimoniale.

Art. 27 - ORGANI DI CONTROLLO

L'organo di controllo della Società è costituito da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, o da un Sindaco Unico.

Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente da decisione dei soci. Si applica l'art. 2477, commi da 2 a 6 c.c..

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 c.c. e la normativa vigente in materia di organi di controllo.

Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, purché ciascun partecipante

possa rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Sia nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria, sia nel caso in cui sia obbligatoria, qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto pari o superiore a un milione di Euro, l'organo di controllo è obbligatoriamente costituito dal Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

Art. 28 - SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori.

Art. 29 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata e di società consortili.

F.to: Marzia Amiconi
Natale Votta Notaro

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio in Roma, al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, in formato pdf/a non modificabile ed elaborata in supporto informatico.

E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO

sottoscritto sia nell'atto che - ove prescritto - negli allegati a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento originariamente analogico/cartaceo, formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Roma, il giorno giovedì, 03 agosto 2023.



Firmato digitalmente da NATALE
VOTTA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001